



CASSA NAZIONALE  
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

IL PRESIDENTE



Ai Signori Presidenti  
degli Ordini Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

= trasmissione email =

**Oggetto: Verifica della sussistenza di condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Unitario.**

Caro Presidente,

Ti informo con piacere che la CNPADC, grazie alla proficua collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la CCIAA, sta completando un lavoro di verifica finalizzato a definire eventuali situazioni di "incompatibilità" ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento Unitario dello scrivente Ente.

Tale analisi riguarda le posizioni di tutti gli iscritti alla Cassa (non pensionati) al 31.12.2016. Con questo progetto la Cassa intende certificare agli iscritti l'assenza di condizioni di incompatibilità ad una data certa, evitando in questo modo di attivare tale procedura di verifica solo nel momento in cui viene richiesto di accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dall'Ente; situazione questa che, in alcuni casi, può portare (come già accaduto in passato) all'annullamento di anzianità contributive relative anche ad annualità che si collocano oltre il termine di decadenza quinquennale previsto per le verifiche poste in essere dall'Ordine.

Allo scopo di offrire un servizio sempre più puntuale e sensibile agli interessi degli Associati, la Cassa procederà ad aggiornare periodicamente il *database*, per consentire all'interessato di rimuovere tempestivamente le potenziali condizioni di incompatibilità, salvaguardando, in questo modo, la validità delle annualità previdenziali future.

Riteniamo altresì che tale attività potrà essere di ausilio agli Ordini per le verifiche che annualmente questi sono tenuti a svolgere per la corretta tenuta dell'Albo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005.

Nei prossimi giorni, quindi, saranno gradualmente inviate le certificazioni di compatibilità al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza. E' opportuno precisare che la mancata ricezione della certificazione di compatibilità non presuppone necessariamente lo *status* di incompatibilità, ma solo che l'attività di verifica ha richiesto un supplemento di analisi, che potrà concludersi nei prossimi mesi.

Restando a disposizione per ogni ulteriore specifica e chiarimento, invio cordiali saluti.

  
Walter Anedda